



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 9 del 08/06/2021	Oggetto: ART. 232 C.2 D.LGS 267/2000 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA CONTABILITA'ECONOMICO-PATRIMONIALE COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI (ART. 57, C. 2-TER, D.L. N. 124/2019)
---	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **giugno** alle ore **18:43** in modalità mista, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	
Consigliera	PUDDU MICHELA		Si
Consigliera	SERRAU TIZIANA	Si	
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	MURA SERGIO		Si
Consigliere	DEPLANO ENRICO		Si
Consigliere	LAI GIAN PAOLO		Si
Consigliere	DEPLANO ANDREA	Si	
Consigliere	CABRAS FRANCESCO		Si

Consiglieri presenti: **6**
 Consiglieri assenti: **5**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020, n.° 18 , convertito dalla Legge 24/04/2020 n.° 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Sindaco n.° 2 del 01/04/2020.

La seduta si svolge in modalità mista, con il Sindaco Francesco Usai e i Consiglieri Salvatore Sandro Deplano e Serrau Tiziana presenti nella sede Comunale, mentre il Segretario Comunale e i Consiglieri Andrea Dino Puddu, Maurizio Deplano e Andrea Deplano sono collegati da remoto, in videoconferenza.

I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto, con decorrenza 10 gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; sono allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011 i richiamati i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4;
- ai sensi dell'articolo 2, comma I, del decreto in parola "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai soli, fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale";
- l'art. I comma 839, della legge di bilancio per l'esercizio 2019 (L. 145/2018) ha modificato l'articolo 233 bis del TUEL dando la possibilità, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato;
- l'articolo 15 quater del decreto legge 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha modificando l'art. 232 del TUEL, concedendo agli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di posticipare la tenuta della contabilità economico patrimoniale all'esercizio 2020;
- il comma 2 ter dell'art. 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 ha sancito definitivamente la facoltatività della contabilità economico patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La norma permette, da un lato, di superare talune interpretazioni che avrebbero inteso limitare la facoltatività della CEP per il 2019 ai soli Comuni di piccole dimensioni che non l'avessero prodotta anche per il 2018; dall'altro, di procedere — a regime — alla semplificazione della contabilità dei piccoli comuni italiani;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RILEVATO invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO che, l'art. 232 c.2 del TUEL, ha disposto per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la possibilità di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata, di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (con modalità individuate dall'allegato A del DM 11 novembre 2019);

DATO ATTO che il Comune di Ussassai ha una popolazione, al 31 dicembre 2020, inferiore a 5.000 abitanti;

ATTESO che questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 6/07/2020 ha esercitato l'opzione concessa dall'articolo 232, comma secondo, che al primo capoverso recita "*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale*";

VALUTATO che la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale deve essere esercitata con apposita deliberazione, che andrà trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della Legge 196/2009;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di cogliere l'opportunità delle semplificazioni introdotte dalla legislazione nazionale in materia di contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa sopra richiamata, e, pertanto, di non tenere dal 2021 e quindi già dal rendiconto 2020 tale contabilità;

PRESO ATTO che al rendiconto 2020 dovrà comunque essere allegato un prospetto semplificato di determinazione della situazione patrimoniale di cui all'allegato A del DM 11 novembre 2019;

VISTA la Faq num. 36 di Arconet che precisa che: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che nel 2019, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del Digs. n. 267 del 2000, non hanno tenuto la contabilità economico patrimoniale non devono trasmettere alla BDAP i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto 2019: a. il conto economico, b. l'allegato h) concernente i costi per missione, c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato."

CONSIDERATO che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà è attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs.n.118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che "*i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio*";

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'organo di revisione;

VISTA la proposta formulata dal responsabile del servizio economico finanziario predisposta sulla base delle direttive espresse dall'amministrazione e formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs.267/2000, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs.n.118/2011;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

UDITO il Sindaco illustrare la proposta inerente la presente deliberazione e subito dopo, poiché nessun consigliere chiede di intervenire, passare alle operazioni di voto, per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale.

CON voti unanimi espressi in forma palese, per appello nominale;

DELIBERA

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

DI CONFERMARE la volontà di non tenere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, la contabilità economico-patrimoniale a partire dall'anno 2021 e quindi dal rendiconto 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà dell'Ente;

DI DARE ATTO che dovrà, comunque, essere tenuto aggiornato l'inventario dei beni mobili e immobili;

DI DARE ATTO che al rendiconto 2020 dovrà comunque essere allegato un prospetto semplificato di determinazione della situazione patrimoniale di cui all'allegato A del DM 11 novembre 2019;

Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole espressa per appello nominale

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 01/06/2021

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

Ussassai, 01/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **08/06/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 18/06/2021

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **18/06/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 18/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 18/06/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella